

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1301

Anno: 2014

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 22/12/2014

REPUBBLICA ITALIANA 1301\2014\ A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Martino COLELLA	Presidente
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott. Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 45255 del Registro di Segreteria, proposto da Giuseppe SOFIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Femia del foro di Torino, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Galletti, sito in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63;

avverso la sentenza n. 144/2012, depositata il 04.10.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, notificata il 30.10.2012;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2014, il Consigliere relatore Rita Loreto ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Paola Briguori, assente l'Avv. Rocco Femia per l'appellante;

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha condannato il signor Giuseppe SOFIA al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 53.647,22, di cui euro 13.647,22 per danno da disservizio ed euro 40.000,00 per danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La condanna è stata disposta poiché il SOFIA, unitamente ad altro convenuto, si è reso autore di illecite condotte delittuose integranti i delitti di rapina aggravata e di concussione, realizzate nella qualità di Assistente Capo della Polizia di Stato, per le quali l'appellante è stato condannato, in sede penale, a sei anni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa a seguito di rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.; condanna confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza passata in giudicato a seguito di pronuncia di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Con atto di appello depositato l'11 marzo 2013, il SOFIA ha impugnato la sentenza della Sezione territoriale, censurando in sostanza sia la mancanza di prova, sia l'errata quantificazione del danno da disservizio e di immagine.

Ha altresì formulato istanza di rimessione in termini, ex art. 184 bis c.p.c., in ordine a "*eventuali decadenze e prescrizioni nelle quali è incorso*", sostenendo di non essersi potuto recare dal proprio legale per sottoscrivere il

relativo mandato e concordare la redazione del gravame a causa di una grave malattia respiratoria che gli ha impedito di lasciare la propria abitazione dal giorno 10 dicembre 2012.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in data 20 maggio 2014, con le quali ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività; per completezza, ha esaminato anche i motivi di impugnazione, argomentando a sostegno della loro infondatezza.

Nella pubblica udienza del giorno 19 giugno 2014, udito il Consigliere relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Paola Briguori, ha confermato le richieste di cui all'atto scritto, insistendo per la tardività dell'appello.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente verificare la tempestività del proposto atto di appello.

La Procura generale ne ha eccepito la tardività in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

L'eccezione è fondata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 14.1.1994 n. 19, l'atto di appello deve essere *proposto* entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza appellata o entro un anno dalla pubblicazione della stessa e, nei successivi trenta giorni, deve essere *depositato* nella segreteria del giudice di appello, con la prova dell'avvenuta notifica.

In conformità alla pacifica giurisprudenza costituzionale (sent. n. 477/2002; 107/2004), il disposto contenuto nell'art. 1, comma 5, l. n. 19/1994 deve intendersi nel senso che, dalla data della effettiva notifica o ricezione della sentenza appellata, inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre appello.

I termini di cui sopra sono perentori ed il loro decorso comporta l'inammissibilità dell'appello.

Nella specie, risulta che la sentenza n. 144/2012 della Sezione giurisdizionale per il Piemonte è stata notificata il 30.10.2012 allo studio dell'Avv. Antonio Ferrara, presso il quale il SOFIA aveva eletto domicilio nell'atto di costituzione. L'atto di appello è stato notificato, invece, presso la Procura regionale del Piemonte, solo in data 13.02.2013, oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, termine che pertanto scadeva il giorno 29 dicembre 2012.

Né può trovare applicazione nella fattispecie l'istituto della remissione in termini così come richiesto dalla difesa, la quale ha genericamente fatto richiamo all'applicazione dell'art. 184 bis c.p.c.. Tale articolo è stato abrogato e attualmente la stessa disposizione è contenuta nell'art. 153 c.p.c., in cui si dispone al primo comma l'improrogabilità dei termini perentori e, al secondo comma, si prevede che *"la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini"*.

In sostanza, la *ratio* della norma consente al giudice di restituire alla parte incolpevole quella facoltà processuale che per il decorso del termine essa aveva perduto; a tal fine la parte dovrà, pertanto, allegare i fatti che hanno comportato e determinato la decadenza dando prova della loro non imputabilità a sé stessa.

Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito idonea prova di fatti, a

lui non imputabili, che avevano condotto alla decadenza dall'impugnativa. Egli ha allegato a sostegno della richiesta di rimessione in termini un certificato medico in data 11.01.2013, a firma di un medico specialista in odontoiatria, il quale fa presente che il SOFIA *"dal 10.12.2012 a tutt'oggi è in terapia per esiti di focolaio broncopneumonico con astenia ed impossibilità ad uscire"*.

Osserva il Collegio che tale certificato non appare idoneo a giustificare l'impossibilità della proposizione del gravame in termini.

E difatti, in primo luogo si tratta di un certificato medico redatto su ricetta bianca intestata dello specialista e non, invece, di una certificazione emessa da una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.. In secondo luogo, si tratta di un certificato emesso *ex post*, in data 11.01.2013, quando i termini dell'appello erano già ampiamente scaduti. Altra valenza avrebbe avuto, invece, un certificato emesso al momento dell'insorgenza della patologia con l'indicazione della prognosi, seguito poi da altri certificati che confermavano nel tempo le precarie condizioni di salute.

Dal punto di vista del contenuto, si deve poi rilevare che nel certificato non si indica un impedimento assolutamente invincibile che giustifichi il ricorso all'eccezionale istituto della rimessione in termini. In esso infatti si attesta soltanto che il SOFIA era impossibilitato ad uscire, ma ciò non precludeva comunque al medesimo di tenere contatti con il suo legale (per telefono, via mail, tramite un corriere, ecc.) per concordare una strategia difensiva o sottoscrivere il mandato.

Si aggiunge, infine, che nello specifico la sentenza è stata notificata il 30 ottobre 2012 e risulta dal certificato che il SOFIA si è ammalato dal 10 dicembre 2012: egli aveva dunque avuto a disposizione un congruo termine (40 giorni) per recarsi presso lo studio del suo legale prima della scadenza del termine utile per impugnare, coincidente con il 29 dicembre 2012.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima giurisdizionale centrale - definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reietta,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da Giuseppe SOFIA avverso la sentenza n. 144/2012 depositata il giorno 4.10.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte.

- CONDANNA il medesimo appellante, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in **euro 128,00 (centoventotto/00)**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19.06.2014.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Rita LORETO

F.to Martino COLELLA

Il Direttore della Segreteria
F.to Massimo BIAGI